
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA, DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO.

PROCEDURA DI GARA APERTA CIG B8512A8355

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	4
ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	4
§ 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE	6
§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE	6
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA.....	6
§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI.....	7
§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI	8
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.	8
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI - SUBAPPALTO	10
§ 4.1 - DURATA.....	10
§ 4.2 – OPZIONI.....	10
§ 4.3 - REVISIONE PREZZI.....	11
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
§ 7.1 - REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
§ 7.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
§ 7.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
§ 7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	16
ART. 8 - AVVALIMENTO.....	17
ART. 9 – SUBAPPALTO.....	18
ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
ART. 11 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE	18
ART. 12- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20
ART. 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"	22
§ 15.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	22
§ 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	25
§ 15.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO	25
§ 15.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	26
§ 15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA TECNICA"	27
ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA"	29
§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA	31

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA).....	31
§ 18.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA).....	34
§ 18.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	35
ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	35
§ 19.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
§ 19.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI DELLA GARA.....	36
§ 19.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA.....	36
§ 19.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	38
ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	38
ART. 22- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
ART. 23- CODICE DI COMPORTAMENTO	40
ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI.....	40
ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
ART. 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*decisione di contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 19 settembre 2025, n. 57/DAGR/2025, ha disposto di procedere alla selezione - mediante l'indizione di una procedura di gara aperta telematica, sopra soglia di rilevanza europea, avente CIG B8512A8355 - di un qualificato operatore economico al quale affidare l'appalto inerente lo svolgimento di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, nonché altri aspetti concernenti l'amministrazione del personale a qualsiasi titolo impiegato dall'Autorità e altri servizi specialistici di supporto, come indicato - in termini generali - al successivo art. 3.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice, trattandosi di servizi aventi natura prevalentemente intellettuale.

La presente procedura aperta è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement "**SINTEL**" di Regione Lombardia, accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "**Piattaforma SINTEL**" o "**Piattaforma**" o "**SINTEL**") in conformità all'art. 25 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili alle procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili, oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio, altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice civile e di procedura civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio oggetto di gara sono meglio specificate nei documenti Condizioni di contratto e Capitolato tecnico, quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Codice - è il dott. Domenico D'Addeo (indirizzo e-mail: ddaddeo@arera.it), Responsabile dell'Unità Contabilità, Bilancio e Trattamento Economico del Personale della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Il luogo di svolgimento prevalente del servizio è Milano (codice NUTS ITC4C).

Il Codice univoco intervento ("**CUP**") della procedura di gara è S97190020152202300009.

La pubblicità legale del bando di gara avviene sia mediante la pubblicazione effettuata dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: "**ANAC**") nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito: "**BDNCP**"), raggiungibile sulla rete Internet all'indirizzo <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it>, sia mediante la trasmissione del bando, effettuata dalla stessa ANAC, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Il bando di gara è inoltre pubblicato dalla scrivente Autorità sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, all'indirizzo <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/servizioelaborazionepaghe> e inoltre sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del Codice, il termine del procedimento è fissato in nove mesi dalla pubblicazione del bando, salva la facoltà dell'Amministrazione di motivato differimento del termine previa espressa comunicazione di posticipo, come previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

§ 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara aperta telematica si svolgerà attraverso la Piattaforma SINTEL, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. La piattaforma è certificata secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal Codice e le regole tecniche «Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale» pubblicate da AGID con determina n. 137/2023.

Il funzionamento della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nei documenti citati nel precedente capoverso, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma SINTEL. L'utilizzo della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma SINTEL.

L'Autorità non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma SINTEL;
- utilizzo della Piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*" (ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma SINTEL o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Autorità può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/servizioelaborazionepaghe> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. L'Autorità si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma SINTEL garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SINTEL è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma SINTEL è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma SINTEL è accessibile sempre.

Ferme in via prioritaria tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, con il solo obiettivo di fornire agli operatori economici concorrenti un supporto tecnico nella predisposizione dei documenti delle procedure svolte in SINTEL è stato predisposto, in allegato al presente Disciplinare di gara, il documento di supporto "*La procedura in SINTEL*".

Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle "Domande frequenti" messi a disposizione su SINTEL.

§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SINTEL;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico e successiva sua registrazione alla Piattaforma SINTEL, secondo quanto indicato nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma SINTEL si può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana), ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione di gara, riferita alla presente procedura di gara aperta **CIG B8512A8355**, comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara.*

- b) *Disciplinare di gara e relativi allegati:*
- *Modello n. 1 “Istanza di partecipazione”;*
 - *modello n. 2 “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria” (in ipotesi di avvalimento);*
 - *eDGUE Request;*
 - *Guida alla compilazione dell’eDGUE;*
 - *Modello n. 3 “Dichiarazione inerente i criteri di valutazione tecnici di cui al successivo art. 16, punti da 16.3 a 16.9” (di seguito Modello n.3).*
- c) *Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici. (cfr. “Misura M11” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027 adottato dall’Autorità giusta deliberazione del 28 gennaio 2025, 16/2025/A).*
- d) *Condizioni di contratto.*
- e) *Capitolato tecnico e allegati.*
- f) *Documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” versione 31 luglio 2025 [file “M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+5+57+6+0”].*
- g) *Documento “E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE” versione 28 agosto 2025 [file “e-DGUE-Creazione+manuale+1.2.5_Response01”]*
- h) *Documento di supporto “La procedura in SINTEL”.*

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione degli atti sulla BDNCP, sarà resa accessibile gratuitamente sul sito internet dell’Autorità, (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti), attraverso il collegamento ipertestuale <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/servizioelaborazionepaghe> comunicato alla citata BDNCP, fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto, nonché per via elettronica, sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse all’Autorità per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” relativa alla presente procedura CIG B8512A8355.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nella sezione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 22 ottobre 2025, conseguentemente l’Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

L’Autorità fornirà le relative risposte in formato elettronico entro il 28 ottobre 2025.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti all’esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell’ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È cura dell’Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo concorrente richiedente attraverso il medesimo canale “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall'Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità "*Documentazione di gara*", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese pubbliche mediante la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite la funzionalità "*Documentazione di gara*", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura, si presume conosciuta; pertanto, è responsabilità unica dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

Quanto reso pubblico dall'Autorità mediante le funzionalità della Piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato in Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti dell'Autorità nella sezione corrispondente alla presente procedura di gara <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara/dettaglio/servizioelaborazionepaghe>.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malf funzionamento della piattaforma, l'Autorità provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici sono accessibili attraverso la funzionalità "*Comunicazioni procedura*", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la Piattaforma SINTEL dall'Amministrazione sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, secondo quanto indicato nel documento "*Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma SINTEL*".

I concorrenti devono indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella Piattaforma SINTEL, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 29 del Codice.

Nel caso di comprovato malf funzionamento della Piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità protocollo@pec.arera.it e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.

Costituisce oggetto generale dell'appalto l'erogazione di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, nonché il servizio di supporto normativo e il servizio di supporto specialistico CCNL applicabile alle procedure di gara ai sensi dell'art. 11 del Codice.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto come identificate al par. 3.1, punti 1, 2, 3, 4 e 5, del Capitolato

tecnico le stesse costituiscono un complesso di attività di tipologia eterogenea che comprende:

- (i) attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, ivi inclusa la prestazione inerente al supporto normativo e al servizio di supporto specialistico CCNL applicabile alle procedure di gara;
- (ii) attività di puro calcolo e stampa dei cedolini, ivi comprese anche quelle ad esse meramente strumentali ed accessorie, ovvero le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile;
- (iii) messa a disposizione del sistema informativo di cui al par. 3.1, punto 2 del Capitolato tecnico.

Le condizioni e modalità di svolgimento del servizio sono riportate nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico, allegati, quale parte integrante e sostanziale, al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio, dal carattere fiduciario dello stesso e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara
1	<i>Servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità</i>	79211110-0	P	216.000,00
2	<i>Servizio di supporto normativo e servizio di supporto specialistico CCNL applicabile alle procedure di gara ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i</i>	79411000-8	P	96.000,00
3	<i>Prestazioni aggiuntive a richiesta di cui all'art. 4, par. 4.5, punti 4.5.1 e 4.5.2 del Capitolato tecnico</i>	79411000-8	P	27.000,00
4	<i>Prestazioni aggiuntive a richiesta di cui all'art. 4, par. 4.5, punto 4.5.3 del Capitolato tecnico</i>	79411000-8	P	74.800,00
5	<i>Servizio "a corpo" inerente alle attività da eseguire nel periodo della fase di avvio ed indicate all'art. 3, par. 3.2, punto 3.2.1, del Capitolato tecnico</i>	79411000-8	P	35.000,00
A) Importo a base di gara				448.800,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo del servizio (42 mesi)				448.800,00 euro (oltre oneri fiscali)

La spesa massima del servizio per la durata di 42 mesi viene stimata in euro 448.800,00 (al netto di IVA).

Il contratto sarà stipulato parte "a misura", parte "a canone" e parte "a corpo" e la sua effettiva entità complessiva risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati e resi dall'Appaltatore.

Si rappresentano la metodologia di calcolo (ogni importo è indicato al netto dell'I.V.A.) e gli elementi tenuti in considerazione al fine della determinazione dell'importo massimo stimato:

- a) la **durata del servizio** è stabilita in **42** (quarantadue) mesi, di cui 6 (sei) mesi per la fase di avvio e 36 (trentasei) mesi per l'erogazione dei servizi "a misura", "a corpo", "a canone" e delle prestazioni aggiuntive.
- b) il servizio "**a misura**" comprende gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le mere attività strettamente legate al *payroll* e alla elaborazione della documentazione contabile, derivanti dal trattamento giuridico, economico, previdenziale, fiscale del personale di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 1, del Capitolato tecnico, nonché la messa a disposizione del sistema informativo, comprensivo anche del servizio di assistenza e formazione, di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 2, del Capitolato tecnico.

Per il complesso di prestazioni del servizio "a misura" è stato stimato **un importo complessivo di 216.000,00**

euro per i 36 mesi di durata dell'erogazione dei servizi tenendo conto di una quantità, puramente indicativa, mensile stimata in n. 300 cedolini e un importo a singolo cedolino stimato in 20,00 euro.

Si stima nella misura del 60% l'incidenza delle attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali e nella misura del 40% l'incidenza delle attività di puro calcolo e stampa dei cedolini, ivi compreso anche quelle ad esse meramente strumentali ed accessorie.

- c) **il servizio “a corpo”** inerente alle attività da eseguire nel periodo della fase di avvio ed indicate all'art. 3, par. 3.2, punto 3.2.1, del Capitolato tecnico.

Per il complesso di prestazioni del servizio “a corpo” per le quali è stato stimato un **importo “una tantum” pari a 35.000,00 euro che costituisce la base d'asta sulla quale si dovrà formulare il ribasso in percentuale;**

- d) **il servizio “a canone”** inerente all'attività di supporto normativo di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 3, del Capitolato tecnico, per la quale è stato stimato un canone trimestrale pari a 5.000,00 euro per 12 trimestri, equivalenti ad un importo complessivo **stimato in 60.000,00 euro per i 36 mesi di effettiva erogazione del servizio;**

- e) **le prestazioni aggiuntive a richiesta** di cui all'art. 4, par. 4.5, punti 4.5.1 e 4.5.2, del Capitolato tecnico, per le quali è stato stimato un **importo complessivo pari a 27.000,00 euro** equivalente ad un massimale complessivo di 100 giornate per i 36 mesi di erogazione del servizio, suddiviso sui diversi profili professionali stabiliti, così suddivise:

- **profilo A, n. 36 giornate per un costo a giornata stimato in 250,00 euro;**
- **profilo B, n. 36 giornate per un costo a giornata stimato in 500,00 euro;**

- f) **le ulteriori prestazioni aggiuntive a richiesta** di cui all'art. 4, par. 4.5, punto 4.5.3, del Capitolato tecnico (realizzazione di progetti a corpo di cui all'art. 3, par. 3.3, nonché per altre necessità che si rendessero necessarie nell'arco della durata contrattuale), per le quali è stato stimato un importo complessivo pari a 74.800,00 euro per i 36 mesi di erogazione del servizio;

- g) **il servizio “a canone”** inerente all'attività di supporto specialistico di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 5, del Capitolato tecnico, per la quale è stato stimato un canone trimestrale pari a 3.000,00 euro per 12 trimestri, equivalenti ad un importo complessivo **stimato in 36.000,00 euro per i 36 mesi di effettiva erogazione del servizio.**

Sulla base dei costi massimi stimati per i servizi da sub b) a sub g), deriva un costo complessivo pari a 448.800,00 euro (I.V.A. esclusa) per la durata complessiva di 42 mesi del contratto (fase avvio e fase erogazione).

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che il servizio oggetto del presente appalto non produce interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa. **Pertanto, l'importo dei soli costi d'interferenza è pari a zero**, ferma restando la possibilità di possibili e successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presente nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 26, comma n. 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell'Autorità.

Stante la natura intellettuale del servizio – conformemente a quanto disposto all'art. 108, comma 9, del Codice - **non vengono indicati i costi della manodopera né richiesta ai concorrenti l'indicazione dei costi della sicurezza attinenti all'appalto.**

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI - SUBAPPALTO

§ 4.1 - DURATA

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 42 (quarantadue) mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio in esito al procedimento di gara, come risultante dal verbale di inizio attività sottoscritto dalle parti, di cui 6 (sei) mesi per la fase di avvio e 36 (trentasei) mesi per l'erogazione dei servizi.

§ 4.2 – OPZIONI

Opzione di proroga del contratto: l'Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice - di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Con riferimento alla presente proroga tecnica non viene computato il relativo importo ai sensi dell'art. 14 del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Il valore globale stimato dell'appalto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice, è pari a complessivi 586.734,00 euro (al netto di IVA), così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo per proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice	Valore globale stimato dell'appalto
448.800,00	137.934,00	586.734,00

§ 4.3 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, con cadenza annuale, qualora nel corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (al netto, dunque, del cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione dei costi viene preso in considerazione l'indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) – attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691,692, 702) con le modalità di cui all'Allegato II.2-bis del Codice.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, come identificate all'art. 3, par. 3.1, punti 1, 2, 3 e 4, del Capitolato tecnico, si ribadisce che le stesse costituiscono un complesso di attività di tipologia eterogenea che comprende:

- (i) *attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, ivi incluso la prestazione inerente al supporto normativo;*
- (ii) *attività di puro calcolo e stampa dei cedolini, ivi compreso anche quelle ad esse meramente strumentali ed accessorie, ovvero le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile, nonché la messa a disposizione del sistema informativo di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 2, del Capitolato tecnico.*

In considerazione degli attuali orientamenti giurisprudenziali in materia e stante le tipologie di prestazioni come in precedenza indicate ed individuate all'art. 1, **la partecipazione alla presente procedura di gara CIG B8512A8355 è consentita:**

- a. ai professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/79;**
- b. ai professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/79;**
- c. ai medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a. e b. costituiti in forma di “società tra professionisti” ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011;**
- d. a tutti gli altri operatori economici regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., con alle proprie dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla sopra richiamata legge n. 12/79.**

In merito si precisa che la presenza della risorsa di cui alla legge n. 12/79 può basarsi su qualsiasi forma di rapporto giuridico che risulti legittimo e consentito in base all'ordinamento giuridico (e quindi non necessariamente lavoro dipendente).

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara CIG B8512A8355 esclusivamente gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6 e 7.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 6 e 7.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 5 e 6.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all' articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Autorità accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata (“**Aggregazione di retisti**”));
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del medesimo Codice sarà accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Autorità.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Autorità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Autorità ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *“Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”* e il mancato rispetto dello stesso **costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante l'*eDGUE* response compilato secondo la *“Guida alla compilazione dell'eDGUE”* allegata al presente Disciplinare.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i requisiti speciali successivamente indicati ai paragrafi 7.1 e 7.2.

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Autorità e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 7.1 - REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso:**

- 7.1.1** dell'**iscrizione** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia presenta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- 7.1.2** in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative, dell'**iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione) istituito presso il Ministero delle attività produttive, ovvero, nel caso di residenza in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Più nel dettaglio al fine di soddisfare il criterio di selezione riferito alla propria idoneità professionale, ogni singolo operatore economico deve - a pena di esclusione - attenersi a quanto successivamente indicato:

- (a) i singoli professionisti devono - a pena di esclusione - dichiarare di essere iscritti:**
- (i) o all'albo dei consulenti del lavoro di cui all'art. 8 della legge n. 12/79;**
 - (ii) o agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, purché sia stata data comunicazione (ai sensi della legge n. 12/79, art. 1, primo capoverso, seconda parte), agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti previsti dalla medesima legge n. 12/79;**
- (b) le società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge n.183/2011 (composte dai singoli professionisti ex legge n. 12/79) devono - a pena di esclusione - dichiarare oltre alle iscrizioni di cui alla precedente lettera (a), sub (i) o (ii), per i soci professionisti:**
- (iii) l'iscrizione alla sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio, per oggetto di attività che comprenda il servizio oggetto della gara, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 34/2013;**
- (c) le società con alle proprie dipendenze almeno un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.12/79 devono - a pena di esclusione - dichiarare oltre alla propria iscrizione al Registro delle Imprese della Camera del Commercio per oggetto di attività che comprenda il servizio oggetto della gara anche le iscrizioni di cui alla precedente lettera (a), sub (i) o (ii), per il medesimo professionista.**

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno utilizzare l'*eDGUEresponse*, compilato secondo la "Guida alla compilazione dell'*eDGUE*" allegata al presente Disciplinare.

I requisiti speciali di idoneità professionale non sono né frazionabili né potranno costituire oggetto di avvalimento.

Ai fini della comprova dei requisiti richiesti, la documentazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili.

§ 7.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - risultare in possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale**, nei termini di seguito rappresentati alle lettere a) e b), **ed a tal fine deve - a pena di esclusione - dichiarare di aver stipulato ed eseguito:**

- a) almeno un servizio avente ad oggetto attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali e relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 della legge n. 12/79. In particolare:**
 - i. il servizio deve essere stato gestito** negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara, ovvero minor periodo in ipotesi di operatori la cui attività sia iniziata da meno di dieci anni;
 - ii. il servizio deve essere stato stipulato con un unico committente (pubblico o privato);**
 - iii. il contratto deve essere stato stipulato, ed eseguito, per un valore annuale almeno pari a 43.200,00 euro (quarantatremiladuecento/00) (escluso I.V.A.);**
- b) almeno un servizio avente ad oggetto la mera attività di puro calcolo e stampa dei cedolini, ivi compreso anche quelle ad esse meramente strumentali ed accessorie, ovvero le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile e relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 della legge n. 12/79. In particolare:**
 - i. il servizio deve essere stato gestito** negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura

- di gara, ovvero minor periodo in ipotesi di operatori la cui attività sia iniziata da meno di dieci anni;
- ii. **il servizio deve essere stato stipulato con un unico committente (pubblico o privato);**
 - iii. **il contratto deve essere stato stipulato, ed eseguito, per un valore annuale almeno pari a 28.800,00 euro (ventottomilaottocento/00) (escluso I.V.A.);**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tali documenti dovranno essere inseriti nel sistema *FVOE 2.0 di ANAC* dall'operatore economico.

I requisiti indicati nel presente paragrafo 7.2 sono frazionabili unicamente nei termini di cui ai successivi paragrafi 7.3 e 7.4 e potranno costituire oggetto di avvalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art.8.

§ 7.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine:

- **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 65, comma 2, lett. e) e f), del Codice;
- **mandataria** si intende il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari.

Ogni operatore associato deve eseguire le parti del servizio nei termini indicati nell'istanza di partecipazione.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice devono possedere - a pena di esclusione - i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 7.1 e 7.2) nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

La loro partecipazione avverrà anche con l'osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 67 e 68 del Codice.

Con riferimento ai criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, si stabilisce che:

- (a) **il requisito dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali **di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.1, deve essere posseduto da:**
 - **ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, in funzione della propria natura giuridica;**
 - **ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, in funzione della propria natura giuridica;**
- (b) **l'eventuale requisito dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.2, deve essere posseduto da:**
 - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.**
- (c) **i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al precedente art. 7, par. 7.2, lett. a) e b), devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.**

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione, completa di tutti gli allegati in essa indicati, utilizzando preferibilmente il modello n. 1.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

§ 7.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

- (a) il requisito speciale dell'idoneità professionale (sub 7.1) deve essere posseduto - a pena di esclusione - dal Consorzio e dalla propria consorziata incaricata dal Consorzio all'esecuzione del servizio;**
- (b) i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale [sub 7.2] devono essere posseduti:**
 - (b.1) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo che utilizza i requisiti propri e, nel novero di questi, fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;**
 - (b.2) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.**

Precisazioni

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione, utilizzando preferibilmente il modello n. 1, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziate (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lettera d), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione, preferibilmente utilizzando il modello n. 1, completa di tutti gli allegati indicati nel modulo.

Nell'istanza di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero, laddove concorra per proprie consorziate, la ragione sociale delle medesime consorziate che eseguiranno in concreto il servizio.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale

di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 104 del Codice, **ogni operatore economico** - nelle forme di cui al precedente art. 5 - **può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei soli criteri di selezione di cui al precedente art.7, par. 7.2, lett. a) e b) e/o per migliorare la propria offerta.**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. L'Autorità può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, **per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.**

L'avvalimento non è necessario in caso di **ammissione al concordato preventivo.**

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 e dei requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.

L'ausiliario deve:

- i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e i requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1 nonché i requisiti speciali di cui all'articolo 7, paragrafo 7.2 e dichiararli compilando digitalmente un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Autorità, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Autorità procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare (oltre al proprio) anche l'eDGUE** predisposto e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 2** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa

ausiliaria;

- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 3, nel quale dovrà essere altresì specificato quanto indicato nell'art. 104, comma 4, del Codice. **Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti;**
- d. **presentare copia del “Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”, sottoscritto per accettazione da parte dell’impresa ausiliaria;**
- e. **assicurarsi che l’impresa/e ausiliaria/e effettuino la propria registrazione** al servizio FVOE 2.0 di ANAC per consentire, in caso di aggiudicazione, le verifiche di cui al successivo art.20.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella “Busta amministrativa” di cui al successivo art. 15.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere inserito tra i documenti dell’offerta tecnica di cui al successivo art. 16, e non quindi nella predetta “Busta amministrativa”.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In particolare, è vietato subappaltare, per il carattere fiduciario e la natura intellettuale della prestazione, le attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, ivi inclusa la prestazione inerente al supporto normativo e al servizio di supporto specialistico CCNL di cui ai paragrafi 4.4 e 4.6 del Capitolato tecnico.

Fermo tale divieto, il concorrente potrà indicare, per le restanti attività, all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti in conformità a quanto previsto nell'art. 119, comma 4, del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La presente procedura di gara è relativa all'affidamento di servizi aventi natura intellettuale per i quali non sono previste le clausole di cui all'art. 57 del Codice.

ART. 11 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta **una garanzia provvisoria** resa ai sensi dell'art. 106 del Codice. **La garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 4, paragrafo 4.2, corrispondente di conseguenza a 11.734,68 euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con **bonifico** o con **altri strumenti e canali di pagamento elettronici**, presso la Banca Popolare di Sondrio IBAN: **IT85 C056 9601 6130 0001 8000 X48**.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da **imprese bancarie o assicurative** che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un **intermediario finanziario** iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- 4) **avere validità per almeno 270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 13;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
 - d. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità per ulteriori massimo 120 giorni, la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il

Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 12- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è CIG B8512A8355.

Gli operatori economici concorrenti **sono tenuti - ai sensi della delibera dell'ANAC del 30 dicembre 2024, n. 598 - a versare, a favore dell'ANAC, il contributo pari a 77,00 euro (settantasette/00) entro la data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 13.**

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del servizio FVOE messo a disposizione dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio.

In conformità della pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 09.06.2025 n. 6, qualora l'operatore economico concorrente non provveda al versamento del contributo di euro 77,00 neppure entro il termine a lui assegnato in sede di soccorso istruttorio l'offerta dell'operatore stesso sarà dichiarata inammissibile.

ART. 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma SINTEL (all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 4 novembre 2025**, pena l'irricevibilità dell'offerta in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Ai fini della predisposizione e presentazione dell'offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL" ed al documento di supporto "La procedura in SINTEL", allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma SINTEL non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed "Invia offerta".

La Piattaforma SINTEL darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

La presentazione dell'offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SINTEL si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 150 Mbyte. Si rinvia in ogni caso al Documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL".

Non verranno considerate valide dalla Piattaforma SINTEL le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da inserire nelle Buste amministrativa, tecnica ed economica previste dai seguenti articoli 15, 16 e 17, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà all'Autorità, la quale indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La Piattaforma SINTEL consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*”.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, **possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta **sono sanabili** ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti** e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SINTEL dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'Autorità può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'Autorità che non potrà essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

La busta amministrativa deve contenere la documentazione indicata ai successivi paragrafi 15.1, 15.2, 15.3, nonché – se necessario - ai paragrafi 15.4 e 15.5, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla Piattaforma SINTEL in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

All'interno del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3, nonché la documentazione eventuale indicata ai successivi paragrafi 15.4 e 15.5.

§ 15.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, è integrata con l'eDGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie e dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 utilizzando preferibilmente il modello n. 1 predisposto dall'Amministrazione.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice ed emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità (reperibile su <https://www.arera.it/fileadmin//allegati/docs/23/310-23alla.pdf>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il *patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*. (cfr. "Misura M11" del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027 adottato dall'Autorità giusta deliberazione del 28 gennaio 2025, 16/2025/A). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art.26.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal soggetto che partecipa singolarmente. Nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

Attenzione:

Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

§ 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà rendere le dichiarazioni richieste mediante l'utilizzo dell'eDGUE sul modello "DGUEREQUEST_19_25_Aperta_servizioelaborazionepaghe.xml" compilato utilizzando esclusivamente il servizio di compilazione e di riutilizzo del DGUE messo a disposizione da SINTEL, effettuando il login mediante SPID/CIE, nel portale <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>.

In particolare, l'operatore economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" verrà indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

L'operatore economico deve importare, nella piattaforma presente al link sopra indicato, il file .xml del DGUE fornito dalla stazione appaltante nella cartella documentazione di gara. Successivamente l'operatore economico compilerà il format online con tutti i dati richiesti secondo le indicazioni della "Guida alla compilazione dell'eDGUE" fornita dalla stazione appaltante in allegato al presente Disciplinare, nonché secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma SINTEL con manuale "E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE" che si allega al presente Disciplinare.

Al termine dell'operazione, scaricherà il file **in formato .xml** e dovrà sottoscriverlo con firma digitale in corso di validità del legale rappresentante.

L'operatore economico dovrà caricare nella cartella zippata contenente la restante documentazione amministrativa **il file.xml sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore.**

L'eDGUE sarà inoltre presentato con le modalità predette, in caso di avvalimento da ciascuna impresa ausiliaria

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

§ 15.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Fermo quanto già richiesto nei precedenti artt. 8 (avvalimento), 9 (subappalto) e 15, paragrafi 15.1 e 15.2, l'operatore economico concorrente deve presentare, sulla Piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 11.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 11 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

2. **copia sottoscritta per accettazione** del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti

pubblici”.

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

3. **la ricevuta o lo scontrino** del versamento del contributo pari a 77,00 euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 12.

Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione nei termini di cui al precedente art. 8.

§ 15.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – nel punto 4 del modello n.1 - gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

§ 15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione - all'interno del modello n.1 di cui al precedente paragrafo 15.1 - delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione - all'interno del modello n. 1 di cui al precedente paragrafo 15.1 - sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione - all'interno del modello n. 1 di cui al precedente paragrafo 15.1 - resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA TECNICA"

Nel secondo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la documentazione costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui al presente articolo, necessaria al fine della valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi del parametro "componente qualitativa dell'offerta" descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.1.

Si ricorda che, in caso di avvalimento migliorativo della propria offerta l'operatore economico dovrà caricare il contratto di avvalimento a sistema provvedendo al suo inserimento in una cartella formato.zip.

L'offerta tecnica deve essere predisposta da concorrente nei seguenti termini:

16.1 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 1 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare la propria proposta progettuale mediante una relazione dal titolo *Progetto per l'erogazione del servizio di elaborazione dei cedolini*.**

La relazione proposta dal concorrente dovrà contenere una descrizione delle modalità progettuali di svolgimento del servizio di elaborazione dei cedolini, delle azioni di supporto e di assistenza ordinarie ed eccezionali nel rispetto delle indicazioni riportate nel Capitolato tecnico, da intendersi come specifiche minimali da soddisfare che non possono essere derogate in senso peggiorativo.

In particolare, e con riferimento al servizio di elaborazione dei cedolini, dovranno essere trattati i seguenti punti:

- a) le modalità di esecuzione del servizio di elaborazione dei cedolini, ivi inclusa la gestione dei *flexible benefit*;
- b) le eventuali proposte/soluzioni migliorative (ad esclusione dei miglioramenti oggetto di altra valutazione) purché funzionali al servizio di elaborazione cedolini;
- c) la descrizione del sistema informativo accessibile al personale dell'Autorità e del relativo servizio di help desk e delle attività di supporto e assistenza alla struttura dell'Amministrazione e per via telematica ai dipendenti in relazione al funzionamento del sistema;

- d) la descrizione del sistema di controllo delle fasi implementative e la verifica in corso d'opera che si intende mettere in atto al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del servizio indicati nel Capitolato tecnico;
- e) l'organizzazione aziendale, in termini di profili professionali, che per la fase di implementazione e per la gestione successiva (fase di erogazione) il concorrente intende proporre, dando evidenza delle competenze offerte e di eventuali esperienze su servizi di elaborazione cedolini con dimensionamenti analoghi e superiori, nonché delle eventuali certificazioni possedute.

16.2 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 2 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare la propria proposta progettuale mediante una relazione dal titolo *Progetto per l'erogazione del servizio di supporto normativo e del servizio di supporto specialistico CCNL*.**

La relazione proposta dal concorrente dovrà contenere una descrizione delle modalità progettuali di svolgimento del servizio di supporto normativo e del servizio di supporto specialistico CCNL nel rispetto delle indicazioni riportate nel Capitolato tecnico (art. 4, par. 4.4 e par. 4.6), da intendersi come specifiche minimali da soddisfare che non possono essere derogate in senso peggiorativo.

In particolare, e con riferimento al servizio di supporto normativo, dovranno essere trattati i seguenti punti:

- a) le modalità di svolgimento del servizio di supporto normativo sia da remoto sia attraverso la disponibilità e presenza presso gli uffici dell'Autorità, ivi compreso le modalità di svolgimento del servizio di supporto al personale dell'Autorità; nonché le modalità di svolgimento del servizio di supporto specialistico CCNL;
- b) le eventuali proposte/soluzioni migliorative (ad esclusione dei miglioramenti oggetto di altra valutazione) purché funzionali al servizio di supporto normativo e/o al servizio di supporto specialistico CCNL;
- c) la descrizione del personale dedicato per le attività di assistenza specialistica e di supporto, in termini di profili professionali, che il concorrente metterà a disposizione per il servizio di supporto normativo - di cui all'art. 4, par. 4.4. del Capitolato tecnico - e di supporto specialistico CCNL - di cui all'art. 4, par. 4.6. del Capitolato tecnico- ivi compreso il periodo di avvio del servizio, indicando per ciascuna risorsa umana il titolo di studio, le specializzazioni e le esperienze professionali attinenti, nonché il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione aziendale.

16.3 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 3 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento rispetto al numero di interventi di sviluppo previsto in 4 interventi all'anno all'art. 3, par. 3.1, punto 2a, del Capitolato tecnico.**

16.4 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 4 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento rispetto al numero di giornate di formazione previsto in 6 giornate all'art. 3, par. 3.2, punto 3.2.2, del Capitolato tecnico.**

16.5 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 5 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione rispetto al valore dello SLA IQ-04 (*Tempo di presa in carico di anomalie sui sistemi*) previsto in “<= 2 ore”.**

16.6 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 6 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione rispetto al valore dello SLA IQ-05 (*Indisponibilità/anno non schedata dei sistemi informativi*) previsto in “<= 32 ore”.**

16.7 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 7 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione rispetto al valore dello SLA IQ-09 (*Analisi comunicazioni e avvisi da Amministrazione finanziaria e Istituti previdenziali*) previsto in “<= 10 giorni lavorativi”.**

16.8 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 8 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 3, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione del coefficiente X da applicare allo SLA IQ-10 (*Risposta ai quesiti scritti dell'Amministrazione*) previsto in “= 3 giorni lavorativi”.**

16.9 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 9 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 3 il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione rispetto al valore dello SLA IQ-12 (*Risposta agli utenti (tutto il personale dell'Autorità) alle richieste di rimborso credito welfare (in caso di attivazione della relativa gestione)*) previsto in**

“<= 12 giorni lavorativi”.

Nel secondo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire la documentazione costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui ai predetti punti da 16.1 a 16.9, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro “*componente qualitativa dell’offerta*” descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.1.

Ai fini di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del Codice si precisa che con riferimento alle relazioni di cui ai predetti punti 16.1 e 16.2 l’operatore economico dovrà indicare se intende non consentire l’accesso in tutto o in parte ai contenuti delle relazioni presentate, rappresentandone i relativi motivi di oscuramento in conformità all’art. 35, comma 4, lett. a del Codice.

NORME GENERALI

Ogni documento riferito all’offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all’offerta tecnica:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all’offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l’istanza di partecipazione di cui al precedente art. 15, paragrafo 15.1. Qualora l’offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell’atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti alla partecipazione a gare pubbliche).

Stante la tipologia dell’offerta tecnica si stabilisce che:

- (i) costituisce causa di esclusione:
 - (a) l’omessa presentazione di una o entrambe le relazioni di cui ai precedenti 16.1 e 16.2;
 - (b) un giudizio inferiore alla sufficienza assegnato ad uno o entrambi i parametri di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.1, punti 1 e 2;
- (ii) la mancata presentazione della scheda di cui al modello n. 3, non costituisce causa di esclusione ma comporta l’applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per i parametri di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.1, punti da 3 a 9 e la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente dei valori stabiliti nel Capitolato tecnico. Analogamente si procederà anche con riferimento ai singoli parametri per i quali il concorrente non offra miglioramenti.

Nel caso in cui il concorrente indichi per uno stesso parametro più valori l’Amministrazione assumerà, a qualunque titolo, il valore più favorevole alla medesima tra quelli indicati.

ATTENZIONE

In caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta il concorrente dovrà anche presentare (ESCLUSIVAMENTE NELL’OFFERTA TECNICA), in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art.5, nel quale dovrà essere altresì specificato quanto indicato nell’art. 104, comma 4, del Codice.

Ai fini di quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del Codice si precisa che con riferimento alla documentazione di cui ai precedenti punti 16.1 e 16.2 l’operatore economico dovrà indicare se intende non consentire l’accesso in tutto o in parte ai contenuti della documentazione presentata, rappresentandone i relativi motivi di oscuramento in conformità all’art. 35, comma 4, lett. a del Codice. I motivi di oscuramento non possono essere generici ma l’operatore economico, mediante apposita dichiarazione, dovrà motivare in maniera dettagliata e altresì comprovare la sussistenza di segreti tecnici e commerciali che si possano evincere dalle predette relazioni.

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di non consentire l’accesso in tutto o in parte ai contenuti della documentazione presentata, dovrà allegare altresì una copia della propria offerta tecnica nella quale abbia già debitamente oscurato le parti che ritiene di sottrarre all’accesso.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA”

In via preliminare si precisa che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma SINTEL in modalità

“unitaria/per valore percentuale al ribasso con formula allo sconto massimo”.

Conseguentemente, l’offerta economica dovrà essere formulata con riferimento ai seguenti elementi, identificati dal sistema SINTEL come “prodotti/sublotti” dell’offerta:

L’offerta economica deve essere predisposta secondo i seguenti termini:

- 1) *con riferimento al servizio “a misura” (cfr. precedente art. 3, lettera b) che comprende gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compreso le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile, derivanti dal trattamento giuridico, economico, previdenziale, fiscale, di cui all’art. 3, par. 3.1, punto 1, del Capitolato tecnico, nonché la messa a disposizione del sistema informativo, comprensivo anche del servizio di assistenza e formazione, di cui all’art. 3, par. 3.1, punto 2, del Capitolato tecnico: **il ribasso (R₁) in percentuale da applicare all’importo relativo al singolo cedolino stimato in 20,00 euro (oltre I.V.A.);***

Il ribasso R₁ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta pari al 45,00%.

- 2) *con riferimento al servizio “a canone” (cfr. precedente art. 3, lettera d) inerente all’attività di supporto normativo di cui all’art. 3, par. 3.1, punto 3, del Capitolato tecnico: **il ribasso (R₂) in percentuale da applicare al canone trimestrale stabilito in 5.000,00 euro (oltre I.V.A.);***

Il ribasso R₂ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta pari al 30,00%.

- 3) *con riferimento al servizio “a canone” (cfr. precedente art. 3, lettera d) inerente all’attività di supporto specialistico CCNL di cui all’art. 3, par. 3.1, punto 5, del Capitolato tecnico: **il ribasso (R₃) in percentuale da applicare al canone trimestrale stabilito in 3.000,00 euro (oltre I.V.A.);***

Il ribasso R₃ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta pari al 15,00%.

- 4) *con riferimento al servizio “a corpo” inerente alle attività da eseguire nel periodo della fase di avvio ed indicate all’art. 3, par. 3.2, punto 3.2.1, del Capitolato tecnico: **il ribasso (R₄) in percentuale da applicare all’importo una tantum di 35.000,00 euro (oltre I.V.A.);***

Il ribasso R₄ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta pari al 5,00%.

- 5) *con riferimento alla tariffa giornaliera dei profili professionali A e B di cui all’art. 4, par. 4.5, punti 4.5.1 e 4.5.2, del Capitolato tecnico: **il ribasso unico (R₅) in percentuale da applicare sia al prezzo unitario stabilito in 250,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) per il profilo A che al prezzo unitario stabilito in 500,00 euro/giorno (oltre I.V.A.) per il profilo B;***

Il ribasso R₅ avrà un’incidenza percentuale ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla componente economica dell’offerta pari a 5,00%.

Conseguentemente il concorrente dovrà inserire nei campi “Offerta economica” corrispondenti a ciascuna voce d’offerta (“prodotto”/“sublotto”) di cui ai precedenti punti da 1) a 5) il valore unitario della propria offerta, espresso come percentuale di sconto, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola con le caratteristiche sotto specificate.

Il valore complessivo dell’offerta economica di ciascun concorrente viene calcolato automaticamente dal sistema SINTEL, sommando i valori unitari inseriti per ciascun prodotto/sublotto precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai medesimi punti da 1) a 5) di cui sopra. Il valore complessivo dell’offerta economica di ciascun concorrente così calcolato verrà utilizzato dal sistema SINTEL al fine della valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi del parametro “componente economica dell’offerta” descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.3, del presente Disciplinare.

Norme di carattere generale

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

Non sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, ribassi pari a zero.

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 270 giorni consecutivi dalla

data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA

Fermo quanto sopra detto, nel campo "Offerta economica", il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, deve presentare la propria offerta economica così composta:

(i) **campo "Offerta economica"**

Indicare, nei campi "Offerta economica" corrispondenti a ciascuna voce d'offerta (prodotto/sublotto) di cui ai precedenti punti da 1) a 5), il **valore del relativo ribasso** (espresso in percentuale e con cinque cifre decimali) offerto.

(ii) **campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"**

Indicare in questo campo il **valore zero** (cfr. quanto rappresentato all'ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare).

(iii) **campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza"**

Indicare il **valore zero**.

In conformità a quanto rappresentato all'ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare di gara, non è richiesta l'indicazione dei costi del personale.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico-qualitativa	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

L'aggiudicazione sarà effettuata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascun concorrente sarà così determinato: $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$

dove:

- per P_{OT} si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri/sub-criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo paragrafo 18.1
- per P_{OE} si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al successivo paragrafo 18.3.

§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei:

- ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità come rappresentate nel Capitolato tecnico;
- a rappresentare l'affidabilità, l'efficienza e la qualità delle risorse professionali che eseguiranno in concreto il servizio e, di conseguenza, della prestazione richiesta, in quanto incidenti sulle modalità esecutive del servizio nei termini di cui al Capitolato tecnico.

Il punteggio dell'offerta tecnica (P_{OT}) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "Commissione").

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Dal numero 1 e fino al numero 8 della successiva tabella n. 1 sono definiti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

Tabella n. 1: criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti “D” max	Punti “T”
1	<i>Progetto per l'erogazione del servizio di elaborazione dei cedolini</i>	Il progetto, predisposto nei termini di cui al precedente art. 16, punto 16.1, sarà valutato dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento a: a. qualità delle modalità di esecuzione del servizio di elaborazione cedolini proposte, ivi inclusa la gestione del <i>flexible benefit</i>, e loro coerenza rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato; b. efficienza e qualità di eventuali proposte migliorative aggiuntive (escluso i miglioramenti oggetto di altra valutazione); c. efficienza e qualità del sistema informativo messo a disposizione; d. efficienza e qualità delle modalità di erogazione del servizio di help desk e delle attività di supporto e assistenza alla struttura dell’Amministrazione; e. coerenza ed efficienza del sistema di controllo messo in atto per tutte le verifiche necessarie a garantire una corretta esecuzione del servizio; f. qualità e coerenza dell’organizzazione aziendale proposta al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del servizio.	30	
2	<i>Progetto per l'erogazione del servizio di supporto normativo (cfr. art. 4, par. 4.4, del Capitolato tecnico) e del servizio di supporto specialistico (cfr. art. 4, par. 4.6, del Capitolato tecnico)</i>	La relazione, predisposta nei termini di cui al precedente art. 16, punto 16.2, sarà valutata dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento a: a. qualità delle modalità di esecuzione del servizio di supporto normativo e del servizio di supporto specialistico CCNL proposte e loro coerenza rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato; b. efficienza e qualità di eventuali proposte migliorative aggiuntive (escluso i miglioramenti oggetto di altra valutazione); c. le professionalità del personale dedicato per le attività di assistenza specialistica e di supporto e loro coerenza con le previsioni di cui al Capitolato tecnico e amministrativo	20	

3	<i>Interventi di sviluppo annui (cfr. art. 3, par. 3.1, punto 2a, del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento del numero minimo di interventi di sviluppo (previsto in 4 interventi all'anno): n. 5 interventi/anno: 1 punto n. 6 interventi/anno: 2 punti n. 7 interventi/anno: 3 punti n. 8 interventi/anno: 4 punti		4
4	<i>Giornate di formazione (cfr. art. 3, par. 3.2, punto 3.2.2, del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento del numero minimo di giornate di formazione (previsto in 6 giornate all'anno): n. 7 giornate/anno: 1 punto n. 8 giornate/anno: 2 punti n. 9 giornate/anno: 3 punti		3
5	<i>Miglioramento dello SLA IQ-04. Tempo di presa in carico di anomalie sui sistemi</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento dello SLA IQ-04, nei seguenti termini: IQ-04 <= 1,5 ore: 1 punto IQ-04 <= 1,0 ore: 2 punti IQ-04 <= 0,5 ore: 3 punti		3
6	<i>Miglioramento dello SLA IQ-05. Indisponibilità/anno non schedata dei sistemi informativi</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento dello SLA IQ-05, nei seguenti termini: IQ-05 <= 30 ore indisponibilità/anno: 1 punto IQ-05 <= 28 ore indisponibilità/anno: 2 punti IQ-05 <= 26 ore indisponibilità/anno: 3 punti		3
7	<i>Miglioramento dello SLA IQ-09. Analisi comunicazioni e avvisi da Amministrazione finanziaria e Istituti previdenziali</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento dello SLA IQ-09, nei seguenti termini: IQ-09 <= 9 giorni lavorativi: 1 punto IQ-09 <= 8 giorni lavorativi: 2 punti IQ-09 <= 7 giorni lavorativi: 3 punti		3
8	<i>Miglioramento dello SLA IQ-10. Risposta ai quesiti scritti dell'Amministrazione</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento del coefficiente X da applicare allo SLA IQ-10, nei seguenti termini: X = 2 giorni lavorativi: 1 punto X = 1 giorni lavorativi: 2 punti		2
9	<i>Miglioramento dello SLA IQ-12. Risposta agli utenti (tutto il personale dell'Autorità) alle richieste di rimborso credito welfare (in caso di attivazione della relativa gestione)</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento dello SLA IQ-12, nei seguenti termini: IQ-12 <= 11 giorni lavorativi: 1 punto IQ-12 <= 10 giorni lavorativi: 2 punti		2

		totale	50	20
--	--	---------------	-----------	-----------

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 della tabella n. 1 si stabilisce verranno esclusi dalla gara tutti coloro che non raggiungeranno almeno il giudizio di sufficienza anche in uno solo dei citati criteri.

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione indicato nella sopra riportata tabella il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P_{OT}) relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo di 70 punti verrà effettuato - direttamente dalla Piattaforma SINTEL - il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato direttamente dalla Piattaforma SINTEL riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

§ 18.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

Stante la natura dei criteri di valutazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 della tabella n. 1, l'attribuzione del relativo singolo punteggio previsto avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà ad ogni singolo criterio da valutare un coefficiente discrezionale compreso tra zero e uno legato a un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata:

<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente
0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

Si ribadisce che **verranno esclusi** dalla procedura di affidamento **i concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno un giudizio di "SUFFICIENTE" anche per uno solo dei criteri di valutazione riferiti agli elementi di cui ai punti 1 e 2 della precedente tabella n. 1.**

L'attribuzione a ciascun concorrente del punteggio relativo a ciascun criterio di valutazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 della tabella n. 1 avverrà applicando la seguente formula:

$$P = C \times P_{max}$$

Dove:

- per C si intende il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi di cui alla precedente tabella attribuiti al singolo concorrente da ogni componente della Commissione, assegnato al concorrente in esame per il criterio di valutazione in esame;
- per P si intende il punteggio assegnato al singolo concorrente per il singolo criterio di valutazione oggetto di esame;
- per Pmax si intende il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio di valutazione oggetto di esame e quindi

rispettivamente:

- i. 30 punti per il criterio di valutazione di cui al n. 2 della tabella n. 1 di cui sopra;
- ii. 20 punti per il criterio di valutazione di cui al n. 3 della tabella n. 1 di cui sopra.

Per ogni singolo criterio di valutazione di cui ai precedenti punti da 3 a 9 della tabella n. 1, il singolo punteggio stabilito verrà assegnato a tutti i concorrenti che proporranno il relativo miglioramento. Ai concorrenti che non offriranno il relativo miglioramento verrà assegnato un punteggio pari a zero per il singolo parametro non migliorato.

§ 18.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 17.

Come già ivi rappresentato, il sistema SINTEL provvederà:

- (i) a calcolare automaticamente il valore complessivo (S_o) dell'offerta economica di ciascun concorrente, sommando i valori unitari di ribasso (R_1, R_2, R_3, R_4 e R_5) offerti dal medesimo per ciascun prodotto/sublotto precedentemente moltiplicati per le corrispondenti incidenze percentuali indicate ai punti da 1) a 5) del precedente art. 17;
- (ii) ad applicare - ai fini dell'attribuzione del punteggio P_{OE} dell'offerta economica (stabilito in massimo 30 punti) - la seguente formula SINTEL, denominata "formula allo sconto massimo":

$$P_{oe} = \frac{S_o}{S_{max}} \times 30$$

Dove:

- per S_o si intende il valore complessivo dell'offerta economica del singolo concorrente in esame derivante dal calcolo automatico effettuato dal sistema SINTEL di cui al sub (i) che precede.
- per S_{max} si intende il miglior S_o (valore più alto).

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma SINTEL.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma SINTEL, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno una tempestiva comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la Piattaforma SINTEL.

La prima seduta ha luogo il giorno 4 novembre 2025, alle ore 14.30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL almeno due giorni prima della data fissata.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata - per conto del RUP - dal personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, fatta salva la proposta del RUP di ammissione degli operatori economici ai seguiti procedurali.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, **aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida** purché - ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;

- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

§ 19.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla Piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) redazione di apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvederà a:

- a) attivare - se del caso - la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

L'Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

§ 19.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI DELLA GARA

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero di tre commissari - esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto - di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nell'eventuale procedimento di anomalia dell'offerta di cui al successivo paragrafo 19.4.

La Commissione giudicatrice, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

§ 19.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 19.1, la data e l'ora della seduta in cui si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica sono comunicate tramite la Piattaforma SINTEL ai concorrenti ammessi ai sensi del medesimo paragrafo 19.1.

Si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica di cui al precedente articolo 16, affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

Successivamente verranno caricati sulla Piattaforma SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dalla Piattaforma SINTEL a mezzo PEC dell'accettazione dell'offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura "Graduatoria tecnica".

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all'offerta economica richiesti al precedente articolo 17. La Piattaforma

SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 18.3.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (P_{TOT}) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;
- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità “*Comunicazioni procedura*”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “*Dettaglio*” e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà l'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico con modalità che saranno comunicate ai concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

ATTENZIONE: con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo paragrafo 19.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria.

Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante Piattaforma SINTEL.

La Commissione chiude la seduta formulando la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5 del Codice facendo salvo l'esito dell'eventuale verifica dell'anomalia o di congruità dell'offerta da parte del RUP in conformità al successivo paragrafo 19.4.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione.

§ 19.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo successivo, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà - autonomamente rispetto alla Piattaforma SINTEL e, se necessario, avvalendosi della Commissione - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate “anomale” le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (rispettivamente 30 e 70).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) **effettivamente assegnati**, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando

comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art.110, comma 2, del Codice.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Ai sensi dell'art.110, comma 5, del Codice il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'esito conclusivo del procedimento si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Come già precisato al precedente paragrafo 19.3 la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.17, comma 5 del Codice, viene formulata dalla Commissione, facendo salvo l'esito dell'eventuale verifica dell'anomalia o della congruità della relativa offerta da parte del RUP in conformità al precedente paragrafo 19.4.

Previo verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5 del Codice, sarà quindi adottato il provvedimento di aggiudicazione che è immediatamente efficace.

I controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti al precedente art. 6 e 7 saranno effettuati anche tramite FVOE 2.0.

Pertanto, si procederà a chiedere all'operatore economico l'autorizzazione all'accesso al proprio Fascicolo del concorrente e, successivamente, a richiedere l'invio della documentazione dalla quale evincere la capacità tecnica e professionale come dichiarata dal concorrente in sede di gara.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al servizio FVOE, di cui alla pagina ANAC <https://servizi.anticorruzione.it> selezionando il link "Registrati" e seguendo la procedura di registrazione (per maggiori dettagli si rimanda al "Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti" presente nel sito).

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Successivamente l'Amministrazione procederà a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria nonché, ai fini dell'aggiudicazione, alle verifiche nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice - è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo le Condizioni di contratto, appositamente integrate con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto la garanzia provvisoria degli altri concorrenti sarà svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perderà, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.

La garanzia definitiva, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice e con le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di cauzione o fideiussione, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa) deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 117, comma 12, del Codice essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con un ribasso superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con un ribasso superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste indicate al precedente art. 11. Per fruire delle riduzioni di cui al citato articolo, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Autorità, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 22- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto della convenzione. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

ART. 23- CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Autorità e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Autorità al seguente link: <https://www.arera.it/fileadmin//allegati/docs/23/310-23alla.pdf>.

ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle attività oggetto della convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di gara, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

Quanto al gestore della Piattaforma SINTEL si rimanda a ciò che è precisato al paragrafo 2 del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL".

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. *Modalità del trattamento dei dati personali*

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, piazza Cavour n. 5, 20121 Milano.